

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 617-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del  
31 luglio 1980 — dell'articolo 4

DAL

**TESTO PROPOSTO DALLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

(V. Stampato n. 617-A)

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE N. 617**

*« Agevolazioni previdenziali a favore dei lavoratori agricoli occupati  
nelle zone colpite da calamità atmosferiche »*

**d'iniziativa dei senatori ROMEI, CAZZATO, BREZZI, FERRALASCO,  
CENGARLE, PANICO, FINESSI, RAVAIOLI Carla, BOMBARDIERI,  
ZICCARDI, GRAZIOLI, ANTONIAZZI e BORZI**

*approvato dall'Assemblea nella seduta anzidetta*

**Istituzione del gettone di presenza per i membri delle  
commissioni locali di collocamento**

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Per i componenti delle commissioni locali di collocamento di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, viene fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 5.000 per ogni seduta nei limiti appresso indicati:

per un massimo di 18 riunioni l'anno quando si tratti di sezioni di collocamento nelle quali il numero dei lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non superi le 500 unità; per un massimo di 42 riunioni l'anno per le sezioni nelle quali risultano iscritti da 501 a 1.000 lavoratori; per un massimo di 80 riunioni l'anno per le sezioni nelle quali risultano iscritti da 1.001 a 3.000 lavoratori agricoli. Per le sezioni con oltre 3.000 iscritti il gettone è riconosciuto fino ad un massimo di 100 riunioni annuali.

La corresponsione del gettone di presenza è a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il 1980 in lire 7 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.